

COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORDINANZA N. 29 / 2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO. POSTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2026-2027

IL SINDACO

Visto:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Preso atto che:

- il Comune di Bellusco è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento dal 15 ottobre al 15 aprile di 14 ore giornaliere comprese tra le ore 05.00 e le ore 23.00;
- che al di fuori del periodo ordinario di esercizio, è comunque consentita l'accensione degli impianti fino ad un massimo di 7 ore giornaliere in presenza di condizioni climatiche che ne giustificano l'utilizzo.

Visto:

- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- la DGR XII/2634 del 24.06.2024 la quale prevede un coinvolgimento attivo dei Comuni per la riduzione del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo il posticipo di 7 giorni dalla data di inizio e l'anticipo di 7 giorni dalla data di fine esercizio rispetto a quanto previsto per la "zona climatica E" del territorio regionale;
- le previsioni delle temperature medie giornaliere nel periodo compreso tra il 15.10.2026 ed il 21.10.2026, riferite alla "zona climatica E", sottozona "4" elaborate da ARPA Lombardia, nell'ambito del servizio denominato "Temperature Lombardia", istituito per prestare supporto ai Sindaci lombardi nelle valutazioni inerenti all'opportunità di adottare misure in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici, sono al di sopra della media stagionale.

Visto:

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento.

Considerato che:

- Come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- l'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema.

Considerato altresì che:

- il Comune di Bellusco è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali pertanto una riduzione del periodo di funzionamento per la climatizzazione invernale è da ritenersi una misura idonea al contenimento delle emissioni nocive;
- accanto alla volontà di perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera si intende adottare misure che siano di supporto alla riduzione delle voci di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, correlate ai consumi energetici.

Ritenuto pertanto che:

- Una adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;
- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020.

Visti pertanto:

- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- l'art. 27 della Legge Regionale n. 24/2006;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- Il par.7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- la DGR XXII/2634 del 24.06.2024;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale.

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- il posticipo dell'accensione degli impianti termici a combustione destinati al riscaldamento degli ambienti al **22 ottobre 2026**;

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art.3, comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7, comma 1, lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

INFORMA

Che al di fuori del periodo di accensione indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, gli impianti potranno essere attivati per un massimo di 7 ore giornaliere.

DISPONE

Che la presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

DISPONE ALTRESI'

- Che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- la diffusione della presente ordinanza ai canali di comunicazione dell'Ente.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/90 il Responsabile del procedimento, in assenza del Responsabile del Settore Territorio, è il Segretario Comunale dott. Michele Panariello.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Bellusco, 13/10/2026

Il Sindaco
Mauro Colombo